

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2024, n. 880

“Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 “Norme in materia di controlli”. Nuove Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia. Aggiornamento

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore confermata dalla Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende sanitarie e dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

Com'è noto la Regione Puglia detiene partecipazioni di controllo nelle seguenti società:

1. InnovaPuglia S.p.A., Società *in house* (controllata al 100% da Regione Puglia);
2. PugliaSviluppo S.p.A., Società *in house* (controllata al 100% da Regione Puglia);
3. Acquedotto Pugliese S.p.A. (controllata al 100% da Regione Puglia);
4. Puglia Valore immobiliare s.r.l., Società di cartolarizzazione (controllata al 100% da Regione Puglia);
5. Aeroporti di Puglia S.p.A. (controllata al 99,59% dalla Regione Puglia);
6. Terme di Santa Cesarea S.p.A. (controllata al 50,49% dalla Regione Puglia).

La L.R. n. 26/2013 - *Norme in materia di controlli* - dispone, all'art. 25, che alla Regione Puglia competono le azioni di coordinamento, programmazione e controllo delle società controllate, delle Agenzie, aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali la Regione detiene il controllo e, per tali finalità, esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

In particolare, per le Società *in house* e le Società controllate (di seguito Società), la “*governance*” è esercitata dalla Giunta regionale e dalle strutture amministrative competenti *ratione materiae*, attraverso attività di esame, indirizzo e programmazione, nonché di monitoraggio e verifica.

La Regione, inoltre, ha individuato al proprio interno una struttura dedicata al controllo e monitoraggio degli organismi partecipati.

Considerata, quindi, la complessità della organizzazione regionale e la molteplicità, nonché specificità delle attività svolte dalle precitate Società, vi sono diverse strutture amministrative regionali coinvolte nelle funzioni di monitoraggio e controllo. Pertanto, la Giunta regionale, al fine di garantire una maggiore omogeneità regolamentare ed un più organico raccordo operativo, con deliberazione n. 812/2014 “*Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 “Norme in materia di controlli”. Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia*”, ha approvato le Linee di indirizzo per le precitate Società.

Considerato, inoltre, che in attuazione dell'art. 16 della legge delega n. 124/2015 c.d. legge Madia è stato emanato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito Testo Unico o TUSP) in vigore dal 23 settembre 2016, aggiornato da ultimo dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, il quale detta fra le altre, specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico definendo, al contempo, alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti.

A seguito, pertanto, dell'evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento, la Giunta con Deliberazione n. 1902 del 18 dicembre 2023 ha approvato le “*Nuove Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house*”.

Considerata la necessità di specificare le competenze delle diverse strutture regionali coinvolte nella “*governance*” e nelle attività di monitoraggio e controllo e, d'altra parte, l'esigenza di distinguere con maggiore dettaglio le attività di verifica a carico delle società *in house* ai fini del previsto controllo analogo, è stato necessario aggiornare ed integrare le linee di indirizzo approvate con Deliberazione n.1902/2023.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione non è sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022 in quanto atti a contenuto specifico, come previsto dalla Sezione per l'attuazione delle politiche di genere con nota prot. n. r_puglia/AOO_195/PROT/25/09/2023/0000303.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di approvare l'aggiornamento delle “*Nuove Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house*”, di cui all'Allegato A) al presente provvedimento;
2. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di notificare il presente provvedimento alle Società *in house* e controllate della Regione Puglia, ai Direttori di Dipartimento competenti per materia, al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione e al Responsabile regionale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore
P.O. Assistente specialista controlli

organismi e società partecipate
(Federica Bozzo)

Il Dirigente del Servizio
Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(dott.ssa Eleonora De Giorgi)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Giuseppe D. Savino)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

1. di approvare l'aggiornamento delle *"Nuove Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house"*, di cui all'Allegato A) al presente provvedimento;
2. di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di notificare il presente provvedimento alle Società *in house* e controllate della Regione Puglia, ai Direttori di Dipartimento competenti per materia, al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione e al Responsabile regionale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



Eleonora De Giorgi
24.06.2024
09:01:23
GMT+00:00

Allegato A)

Nuove Linee di indirizzo per l'esercizio delle attività di monitoraggio e controllo sulle società controllate e sulle società *in house* della Regione Puglia ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013. -Aggiornamento

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 Finalità principi e campo di applicazione	3
Articolo 2 Definizioni	3
Articolo 3 Sistema di Governance regionale	4
TITOLO II SISTEMA DEI CONTROLLI	5
Articolo 4 Quadro Generale dei controlli	5
Articolo 5 Controllo su atti e provvedimenti	5
Articolo 6 Controllo della gestione societaria	8
Articolo 7 Controllo analogo sulle società in house	9
Articolo 8 Ripartizione competenze delle strutture amministrative regionali	11
TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E DELLE SOCIETA' IN HOUSE	13
Articolo 9 Sistemi di contabilità separata	13
Articolo 10 Adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale	13
Articolo 11 Strumenti di governo societario	13
Articolo 12 Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	14
Articolo 13 Affidamenti di lavori, servizi e forniture	15
Articolo 14 Disposizioni relative al personale	16
TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO	16
Articolo 15 Disposizioni comuni	16
Articolo 16 Composizione Organo amministrativo	17
Articolo 17 Composizione Organo di controllo	17
Articolo 18 Compensi dell'Organo amministrativo e di controllo	17
Articolo 19 Direttore Generale	18
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	18
Articolo 20 Inadempimenti e sanzioni	18
Articolo 21 Procedure di verifica	19

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità principi e campo di applicazione

1. Nel rispetto dei principi di cui allo Statuto regionale, in particolare dell'art. 44, comma 4, lett. d) dello Statuto, la Regione Puglia esercita la vigilanza sulle **società controllate** e sulle **società in house**.
2. In attuazione dell'art. 25 della L.r. n. 26/2013 le presenti direttive dettano gli indirizzi per l'esercizio delle azioni di monitoraggio e controllo da parte della Regione Puglia sulle **società controllate** e sulle **società in house**, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle **società in house**.
3. Le presenti direttive si applicano alle **società controllate** e alle **società in house** della Regione Puglia.
4. La Regione Puglia non esercita, nei confronti delle **società controllate**, attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, così come sancito dalla norma di interpretazione autentica introdotta nell'ordinamento dall'art. 19, comma 6, del D.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, in forza della quale *"L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria"*.
È fatto salvo l'esercizio di siffatto potere nei confronti delle **società in house**, legittimato dalla particolare incidenza del rapporto operativo intercorrente.

Articolo 2 Definizioni

1. Ferma restando la competenza del legislatore nazionale, a meri fini di chiarezza normativa si forniscono le seguenti definizioni per la delimitazione del campo di applicazione delle presenti disposizioni.
2. Sono **società controllate** quelle nelle quali la Regione detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, ovvero ancora le società nelle quali l'Amministrazione regionale esercita un 'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa, secondo la nozione stabilita dall'art. 2359, del Codice Civile.
3. Sono **società in house**, secondo la nozione stabilita dal D.lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii., quelle:
 - a) nelle quali la Regione esercita un controllo analogo, anche congiunto, a quello esercitato sui propri servizi.
 - b) effettuano oltre 80% dell'attività nello svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione controllante.
 - c) non sono partecipate direttamente da capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
4. Sono **società in controllo pubblico** le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. Per **controllo analogo** si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.
6. Per **controllo analogo congiunto** si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
7. Per **Direzioni di Dipartimento competenti *ratione materiae***, si intende la direzione regionale e le sue articolazioni, che esercitano poteri di indirizzo sulle società controllate in attuazione della programmazione regionale vigente e nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale.

Articolo 3 Sistema di Governance regionale

1. La *governance* delle **società controllate** e delle **società in house** viene esercitata nel rispetto del riparto di competenze tra Giunta regionale e struttura/organo amministrativa/o.
2. La *governance* delle **società controllate** e delle **società in house**, in virtù della complessità organizzativa dell'Ente Regione Puglia, è organizzata su un molteplici assetto di vigilanza, che vede coinvolta sia la Struttura amministrativa competente in materia di controlli sugli enti partecipati, sia le Direzioni di Dipartimento competenti *ratione materiae* che esercitano potere di indirizzo sulle società.
3. Alle Direzioni di Dipartimento competenti *ratione materiae*, competono le funzioni di direzione indirizzo e programmazione delle **società controllate** e delle **società in house**, nonché le funzioni di monitoraggio gestionale e controllo, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati.
4. Le Direzioni di Dipartimento competenti *ratione materiae* possono assegnare ad una struttura amministrativa incardinata al proprio interno le funzioni di cui al comma precedente.
5. La *governance* delle **società controllate** e delle **società in house** si conforma ai seguenti principi:
 - a. conformità dello Statuto al dettato normativo vigente;
 - b. contenimento dei costi interni e miglioramento della efficienza;
 - c. attuazione di procedure di verifica e revisione della spesa per il miglioramento dei risultati di gestione;
 - d. perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche attraverso iniziative idonee allo scopo, in un'ottica di armonizzazione e consolidamento con l'Amministrazione regionale;
 - e. rispetto degli indirizzi in materia di politiche retributive e dei vincoli in materia di reclutamento del personale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
 - f. affidamenti di contratti pubblici per l'acquisizione di servizi e forniture e per l'affidamento di lavori in conformità delle previsioni del D.Lgs. n. 36/2023.
6. Gli organi di amministrazione e di direzione delle **società controllate** e delle **società in house** uniformano la propria attività ai principi di cui al comma 5.
7. Nell'ipotesi di **società in house** a partecipazione pubblica plurisoggettiva, la *governance* al fine del

controllo analogo è esercitata dalla Regione Puglia congiuntamente agli altri soci. Le intese si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni di cui alle presenti Direttive.

TITOLO II SISTEMA DEI CONTROLLI

Articolo 4 Quadro Generale dei controlli

Il sistema dei controlli regionali sulle società che rientrano nel campo di applicazione delle presenti direttive, modulato, come di seguito rappresentato, in base alla tipologia di società, si articola in:

1. controllo sugli atti e provvedimenti societari e strategici quali:
 - a. atti e provvedimenti a carattere strategico pluriennale (Statuti, Regolamenti, Piani annuali e triennali delle attività);
 - b. atti e provvedimenti di pianificazione (budget economico e finanziario annuale, programmazione annuale dei fabbisogni di personale);
 - c. bilanci d'esercizio;
 - d. operazioni rilevanti;
 - e. atti e provvedimenti inerenti gli appalti pubblici;
2. controllo della gestione societaria;
3. controllo analogo sulle **società in house**.

Articolo 5 Controllo su atti e provvedimenti

1. Statuti

Per le **società controllate** e per **società in house**, la Giunta regionale, a seguito di preventiva istruttoria sugli statuti e sulle modifiche statutarie, svolta dalla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, congiuntamente al Dipartimento competente *ratione materiae*, formula indirizzi per la partecipazione all'Assemblea dei soci per la conseguente adozione dell'atto deliberativo.

2. Regolamenti

Le **società in house** e le **società controllate** sono tenute a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati e al Dipartimento competente *ratione materiae*, i seguenti regolamenti interni 15 giorni prima della loro adozione al fine di accertare la conformità con la normativa applicabile:

- a) regolamenti recanti la disciplina delle procedure per l'affidamento di incarichi professionali e di collaborazione esterna, inclusi gli incarichi di ricerca, studio e consulenza e i servizi legali e di patrocinio legale;
- b) regolamenti recanti la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- c) regolamenti sulle modalità di gestione e trattamento dei rimborsi spese del personale dipendente e degli organi sociali;
- d) regolamenti in materia di personale (disciplinanti a titolo esemplificativo criteri e modalità per il reclutamento del personale, per il conferimento degli incarichi e per le progressioni di carriera, per l'attribuzione di benefit).

La struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, di concerto con il

Dipartimento competente *ratione materiae*, l'Avvocatura e/o il Dipartimento Personale e Organizzazione, può proporre modifiche e integrazioni nei 15 giorni successivi alla trasmissione.

3. Piano triennale delle attività e relativo Piano economico finanziario

Le **società in house** sono tenute alla comunicazione alla Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae* e alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, del Piano triennale delle attività, corredato del relativo piano economico e finanziario, entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento, per l'approvazione da parte della Giunta Regionale.

La Giunta regionale a seguito di preventiva istruttoria svolta dalla Direzione di Dipartimento competente *ratione materie*, di concerto con la struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, approva il Piano triennale delle attività, corredato del relativo piano economico e finanziario, delle **società in house**.

4. Budget annuale di previsione e Piano annuale delle attività

Le **società in house** sono tenute alla comunicazione alla Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae* e alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, del documento di Budget economico e finanziario annuale, accompagnato da una relazione esplicativa approvata dall'organo di amministrazione, e dal Piano annuale delle attività, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente rispetto a quello di riferimento..

La Giunta regionale, a seguito di preventiva istruttoria svolta dalla Direzione di Dipartimento competente *ratione materie*, di concerto con la struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, approva il Budget annuale e il Piano annuale delle attività delle **società in house**.

Le **società controllate** sono tenute alla comunicazione del documento di Budget economico e finanziario annuale alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati e alla Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae*, contestualmente alla programmazione annuale dei fabbisogni di personale.

5. Piano industriale e relativo piano economico e finanziario

Le **società controllate** sono tenute alla comunicazione alla Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae* e alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati del Piano industriale e del relativo piano economico e finanziario. La Giunta regionale approva preventivamente il Piano industriale delle società controllate sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione di Dipartimento competente *ratione materie*, di concerto con la struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati. Le **società controllate**, a seguito della preventiva approvazione da parte della Giunta regionale, provvedono alla relativa adozione e, nei successivi 5 giorni, trasmettono una informativa in merito alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati e alla afferente Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae*.

6. Programmazione annuale dei fabbisogni di personale.

Le **società controllate** e le **società in house** definiscono annualmente, in sede di predisposizione del budget, un quadro di fabbisogni di personale, in relazione alle attività da svolgere e lo sottopongono all'Ente socio.

La Giunta regionale a seguito di preventiva istruttoria svolta dalla Direzione di Dipartimento

competente *ratione materie*, di concerto con la struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, approva la Programmazione annuale dei fabbisogni di personale delle **società controllate** e delle **società in house**.

7. Bilancio d'esercizio

Le **società controllate** e le **società in house** trasmettono il progetto di bilancio di esercizio e relativi allegati, adottato nei termini previsti dai rispettivi statuti o dalla normativa vigente. La Giunta regionale, a seguito di preventiva istruttoria, svolta dalla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, congiuntamente al Dipartimento competente *ratione materiae*, formula indirizzi per la partecipazione all'Assemblea dei soci per la conseguente adozione dell'atto deliberativo.

8. Operazioni rilevanti

Fermi restando i poteri esercitati come socio in base al codice civile, alle leggi speciali e ai singoli statuti societari, la Regione Puglia esercita specifici poteri secondo le modalità di cui ai commi successivi sulle operazioni rilevanti di cui art. 25, comma 2 lett. b) della L.r. n. 26/2013.

Sono da ritenersi rilevanti le operazioni che determinano un impatto significativo sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società.

Rispondono al criterio di cui innanzi e sono operazioni rilevanti i seguenti atti:

- a) l'acquisto, alienazione o dismissioni di immobili;
- b) atti di acquisizione e dismissione di partecipazioni;
- c) le operazioni che comportino una spesa superiore al 25% del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- d) i contratti o convenzioni di finanziamento con istituti di credito di importo superiore al 30% del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- e) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari.

Per le **società controllate** ai fini della determinazione della soglia di cui alle lettere c) e d) il valore del patrimonio netto è incrementato dell'importo dei risconti passivi relativi ai contributi in conto capitale.

Per le **società controllate** e per le **società in house** la Giunta regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma sulla base dell'attività istruttoria svolta congiuntamente dalle competenti strutture regionali.

Le **società controllate** e le **società in house**, a seguito della preventiva approvazione da parte della Giunta regionale, provvedono alla relativa adozione e, nei successivi 5 giorni, trasmettono una informativa in merito alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati e alla Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae*.

L'adozione di atti costituenti operazioni rilevanti in mancanza di approvazione da parte della Giunta Regionale, costituisce giusta causa per la revoca del mandato dell'organo di amministrazione, fatte salve eventuali azioni di responsabilità.

9. Atti e provvedimenti inerenti gli appalti pubblici

Le **società in house**, al fine dell'esercizio del controllo analogo da parte della Regione, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di controlli sull'attività contrattuale, copia degli atti relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture (procedure di selezione, contratti, eventuali proroghe, modifiche o integrazioni, contratti di leasing, finanziamenti) di valore superiore alle soglie

previste per gli affidamenti diretti, ai sensi del vigente Codice dei Contratti pubblici; la suddetta struttura segnala eventuali irregolarità alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati.

10. Il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione documentale di cui ai commi precedenti o la trasmissione di documentazione non veritiera e/o incompleta da parte delle società costituisce giusta causa per la revoca del mandato dell'organo di amministrazione, fatte salve eventuali azioni di responsabilità.

Articolo 6 Controllo della gestione societaria

1. La struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, al fine di assicurare il controllo della gestione societaria delle **società controllate** e delle **società in house**, effettua :
 - a) il monitoraggio periodico della situazione economico finanziaria, mediante l'esame di apposite relazioni corredate dei relativi prospetti contabili, sull'andamento della gestione economica e finanziaria che l'Organo amministrativo delle società è tenuto a predisporre e trasmette con cadenza almeno semestrale;
 - b) Il monitoraggio sul rispetto delle direttive in materia di spese di funzionamento, mediante l'esame della relazione annuale, ex Direttive approvate con DGR 570/2021 e ss.mm. e ii., che l'Organo amministrativo **delle società è tenuto** a predisporre e trasmettere contestualmente al bilancio d'esercizio;
 - c) Il monitoraggio della relazione sul governo societario, documento che l'Organo amministrativo delle società è tenuto a predisporre e trasmettere contestualmente al bilancio d'esercizio;
 - d) Il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni sui limiti in materia di remunerazioni degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
 - e) Il monitoraggio sulle seguenti informative da trasmettere a cura delle società:
 - informativa da parte degli organi di controllo interni ed esterni in merito a rilievi di particolare criticità connesse all'esercizio delle attività di controllo: verbali, pareri e conclusioni, comunque denominati, che contengano rilievi sulla gestione contabile o formulino osservazioni sulla regolarità dell'attività con riferimento a norme di legge e principi di buona amministrazione, da trasmettersi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di adozione;
 - informativa sui contenziosi di particolare rilievo da produrre unitamente al bilancio d'esercizio;
 - informativa sui procedimenti deliberativi di maggior rilievo che interessano gli organi amministrativi e di controllo e la gestione di deleghe e procure;
 - informativa sull'approvazione dei contratti integrativi aziendali che hanno impatto sulle spese del personale.
2. Le Direzioni di Dipartimento competenti *ratione materiae* effettuano il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle attività assegnate alle **società in house**. A tal fine l'Organo amministrativo delle **società in house**, trasmette:
 - una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle attività indicate nel relativo Piano annuale, in cui vengono analizzate le cause degli scostamenti accertati, e individuate le azioni correttive;
 - una relazione annuale sullo stato di attuazione delle attività assegnate nell'anno precedente, che

evidenzia i risultati conseguiti, gli eventuali scostamenti e le relative motivazioni, rispetto a quanto previsto nel Piano annuale.

3. Fermi restando i diritti del socio, per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio e controllo sulle **società in house**, la competente struttura regionale in materia di controlli sugli enti partecipati può acquisire – anche a campione – i verbali degli organi di amministrazione e le verbalizzazioni delle riunioni del Collegio sindacale. Può altresì richiedere specifiche relazioni, disporre verifiche ed ispezioni ed acquisire documentazione.
4. In caso di motivata necessità, i poteri di cui al comma 3 possono essere esercitati dalla medesima struttura regionale anche sulle **società controllate**.
5. Il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione documentale di cui ai commi precedenti o la trasmissione di documentazione non veritiera e/o incompleta da parte delle società costituisce giusta causa per la revoca del mandato dell'organo di amministrazione, fatte salve eventuali azioni di responsabilità.

Articolo 7 Controllo analogo sulle società in house

1. L'affidamento di attività "in house providing" richiede, nel rispetto della normativa vigente, una preventiva verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, efficienza e qualità del servizio, nonché la previa valutazione della idoneità della società all'esecuzione dell'attività, sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili.
2. La Struttura dell'Amministrazione regionale che dispone l'affidamento e al quale compete la gestione e l'esecuzione dello stesso provvede, altresì, alla previa comunicazione del medesimo affidamento alla Direzione di Dipartimento competente *ratione materiae* che esercita funzioni di indirizzo e alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati.
3. La Regione esercita sulle **società in house** un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esplicando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata, superiore rispetto a quella che in via ordinaria spetta al socio.
4. Il controllo analogo sulle **società in house** è esercitato dalla Direzione di dipartimento competente *ratione materiae* congiuntamente alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati, che esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di direzione, indirizzo e controllo delle società.
5. Le funzioni di direzione e indirizzo consistono nella definizione delle strategie complessive della **società in house** e nell'assegnazione delle attività da realizzare e sono esercitate mediante:
 - approvazione dello statuto societario e degli atti costitutivi, nonché delle relative modifiche;
 - approvazione degli atti di programmazione economica, finanziaria e patrimoniale;
 - definizione di convenzioni quadro e/o linee guida recanti norme, condizioni e prescrizioni per l'espletamento dei servizi e delle attività affidate;
 - emanazione di direttive finalizzate a garantire il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di contrattualistica pubblica, vincoli economici e finanziari, assunzioni di personale e incarichi professionali, trasparenza e anticorruzione.

6. Il controllo analogo si svolge, in relazione al momento in cui interviene rispetto all'operato della società, con le seguenti modalità:
- **preventivo**, attraverso la verifica *ex ante*, in via autorizzatoria, della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione, agli indirizzi, ai programmi e alle direttive della Regione;
 - **concomitante**, attraverso il monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione economica, finanziaria, degli equilibri economico-finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e delle direttive impartite dalla Regione, nonché attraverso il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle attività e la verifica sul rispetto delle convenzioni quadro e/o linee guida recanti norme, condizioni e prescrizioni per l'espletamento dei servizi e delle attività affidate e/o delegate;
 - **successivo**: attraverso il controllo dei documenti consuntivi della gestione, la riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Regione e Società, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett j) del decreto legislativo n. 118/2011, l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, la verifica dell'attuazione delle attività programmate e degli eventuali scostamenti.
7. Fermo restando quanto già previsto per le **società in house** nel Titolo II delle presenti Direttive, la Regione Puglia esercita la funzione di controllo analogo sulle società *in house* nei seguenti ambiti:
- controllo societario, intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di *governance*, nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;
 - controllo strategico, è un controllo che si svolge sugli atti più significativi della Società, in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dall'Organo Politico e verte sui seguenti atti della società sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale:
 - a) Piano triennale delle attività assegnate e relativo Piano economico finanziario;
 - b) Budget annuale di previsione;
 - c) Piano annuale delle attività assegnate;
 - d) Programmazione annuale dei fabbisogni di personale;
 - e) Operazioni rilevanti di cui all'articolo 5, comma 8;
 - controllo economico-finanziario, con l'obiettivo di verificare se la gestione economico-finanziaria si svolga in coerenza con i dati di previsione, ovvero richieda interventi correttivi; si esplica attraverso il monitoraggio:
 - a) *ex ante* orientato all'analisi del budget annuale, e del piano annuale e triennale delle attività;
 - b) concomitante attraverso l'analisi di report economico/finanziari;
 - c) *ex post* a consuntivo, attraverso l'analisi del bilancio d'esercizio, e della relazione sulla gestione;
 - controllo della gestione, per il quale si rimanda alle previsioni dell'articolo 6 delle presenti direttive.

Articolo 8 Ripartizione competenze delle strutture amministrative regionali

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo della ripartizione delle competenze in materia di controllo e monitoraggio tra le strutture amministrative regionali:

Società	Oggetto attività di monitoraggio e controllo	Attività	Attribuzioni Direzione di Dipartimento competente <i>ratione materiae</i>	Attribuzioni Struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati
Società controllate e Società <i>in house</i>	Statuti e relativi aggiornamenti e/o modifiche	Istruttoria congiunta	Parere di coerenza e congruità rispetto agli indirizzi e alla programmazione	Proposta di Deliberazione di GR per l'approvazione
Società controllate e Società <i>in house</i>	Regolamenti interni	Istruttoria congiunta	Parere di coerenza e congruità rispetto alla normativa applicabile	Parere di coerenza e congruità rispetto alla normativa applicabile
Società <i>in house</i>	Piano triennale delle attività programmate e relativo Piano economico e finanziario	Istruttoria congiunta	Proposta di Deliberazione di GR per l'approvazione e istruttoria sugli aspetti di competenza	Istruttoria tecnica su Piano economico finanziario e parere alla Direzione competente
Società controllate	Piano industriale e relativo Piano economico e finanziario	Istruttoria congiunta	Proposta di Deliberazione di GR per l'approvazione e istruttoria sugli aspetti di competenza	Istruttoria tecnica su Piano economico finanziario e parere alla Direzione competente
Società <i>in house</i>	Budget annuale di previsione economico e finanziario e Piano annuale delle attività	Istruttoria congiunta	Proposta di Deliberazione di GR per l'approvazione e istruttoria sugli aspetti di competenza	Istruttoria tecnica su Budget annuale di previsione e parere alla Direzione competente
Società controllate	Budget economico e finanziario annuale	Istruttoria congiunta	Parere di coerenza e congruità rispetto agli indirizzi e alla programmazione e formulazione di eventuali raccomandazioni	Istruttoria tecnica nell'ambito dell'approvazione del Piano annuale dei fabbisogni di personale
Società <i>in house</i>	Programmazione annuale dei fabbisogni	Istruttoria congiunta	Proposta di Deliberazione di GR per l'approvazione e istruttoria per gli aspetti di competenza	Istruttoria tecnica sul rispetto delle Direttive ex DGR n. 570/2021 e ss.mm.e ii.
Società controllate	Programmazione annuale dei fabbisogni	Istruttoria congiunta	Parere di coerenza e congruità rispetto agli indirizzi e alla programmazione	Proposta di Deliberazione di GR per l'approvazione e istruttoria tecnica sul rispetto delle Direttive ex DGR n. 570/2021 e ss.mm.e ii.
Società controllate e Società <i>in house</i>	Bilancio d'esercizio	Istruttoria congiunta	Parere di coerenza e congruità rispetto agli indirizzi e alla programmazione	Proposta di Deliberazione di GR per l'approvazione
Società controllate e Società <i>in house</i>	Operazioni rilevanti	Istruttoria congiunta	Parere di coerenza e congruità rispetto agli indirizzi e alla programmazione	Proposta di Deliberazione di GR per l'approvazione
Società <i>in house</i>	Atti e provvedimenti inerenti gli appalti pubblici			Report di monitoraggio
Società controllate e Società <i>in house</i>	Monitoraggio periodico della situazione economico finanziaria			Report di monitoraggio
Società controllate e Società <i>in house</i>	Monitoraggio sul rispetto delle Direttive in materia di spese di funzionamento			Report di monitoraggio
Società	Monitoraggio della relazione sul			Istruttoria Tecnica in sede di

controllate e Società <i>in house</i>	governo societario			approvazione del bilancio di esercizio
Società controllate e Società <i>in house</i>	Monitoraggio sul rispetto delle disposizioni sui limiti in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo			Report di monitoraggio
Società controllate e Società <i>in house</i>	Monitoraggio sulle informative			Report di monitoraggio
Società <i>in house</i>	Monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle attività assegnate		Report di monitoraggio	

TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E DELLE SOCIETA' IN HOUSE

Articolo 9 Sistemi di contabilità separata

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii., le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della L. n.287/1990, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali esclusivi per ciascuna attività.

Articolo 10 Adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario, la quale viene predisposta annualmente dall'Organo amministrativo della società, a chiusura dell'esercizio sociale, e pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii, , laddove *"emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento"*. La mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Articolo 11 Strumenti di governo societario

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del citato D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. e ii le società in controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario mediante:
 - regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
 - codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti, collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
 - programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea;
2. Gli strumenti di governo societario eventualmente adottati sono indicati nella relazione sul governo societario che le società a controllo pubblico predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

3. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui innanzi, danno conto delle ragioni all'interno della relazione sul governo societario.

Articolo 12 Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza

1. Le **società controllate** e le **società in house** sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii. per le pubbliche amministrazioni, secondo il criterio di compatibilità;
2. Le **società controllate** e le **società in house** adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative volte a definire adeguati sistemi:
 - di organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs. n. 231/2001);
 - di prevenzione della corruzione;
3. Le **società controllate** e le **società in house** adottano e aggiornano un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 231/2001 (Modello 231), definendo una struttura gestionale per la prevenzione dei reati. Tale modello deve prevedere in particolare:
 - un sistema di protocolli o procedure per la gestione delle attività a rischio;
 - un codice etico e/o di comportamento;
 - un sistema disciplinare per sanzionare le violazioni;
 - un canale interno di segnalazione degli illeciti (c.d. Whistleblowing);
 - un Organismo di Vigilanza (OdV) responsabile del monitoraggio della funzionalità e dell'osservanza del modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al D.lgs. n. 231/2001, devono essere individuati con procedure che garantiscano la trasparenza; il compenso annuo lordo per l'intero Organismo di Vigilanza, omnicomprensivo di rimborso spese e oneri, agli stessi riconosciuto non potrà in alcun caso essere superiore al 25% della retribuzione del Direttore Generale così come fissato dal successivo comma 2 dell'art. 19, esclusa l'indennità variabile.

4. Le Società di cui al comma 1 adottano, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 1 della L. n. 190/2012 e s.m.i., misure per prevenire fenomeni di corruzione e illegalità integrative del Modello 231, ovvero un documento che tiene luogo del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
5. Le **società in house** trasmettono, prima della adozione da parte dei competenti organi statutari, al Responsabile regionale in materia, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti. Il Responsabile regionale può proporre modifiche o integrazioni nei 20 giorni successivi alla trasmissione.
6. Le **società controllate** e le **società in house** pongono in essere gli adempimenti di cui alla L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza e anticorruzione, raccordandosi con il Responsabile regionale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a cui trasmettono specifica informativa.
7. Lo scambio di informazioni ed il coordinamento di buone pratiche, misure di prevenzione e programmi di formazione viene assicurato dal Network Istituzionale dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, di cui all'Elaborato II, paragrafo 4, del PTPC approvato con DGR n. 66

del 4 febbraio 2014 e ss. mm. e ii..

8. Le **società controllate** e le **società in house**, sono tenute a porre in essere gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 231/2007 così come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, limitatamente allo svolgimento delle attività di pubblico interesse. Con riferimento ai compiti di amministrazione attiva e di controllo, sono tenute ad adottare procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e all'individuazione delle necessarie misure di mitigazione e a darne comunicazione alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati.
9. Le **società controllate** e le **società in house** adottano le misure necessarie ad assicurare che:
 - a. negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico e le cause di incompatibilità;
 - b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
 - c. sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società:
 - i. la verifica sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, anche in caso di nomina degli amministratori su designazione della Giunta Regionale;
 - ii. un'attività di vigilanza, sulla base di un programma che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Articolo 13 Affidamenti di lavori, servizi e forniture

1. Le **società controllate** e le **società in house** sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui D.Lgs. n. 36/2023 , e ss.mm.ii.. Le **società controllate** che operano nei settori speciali sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nel Libro III del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..
2. Le società di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle che operano nei settori speciali, comunicano l'avvenuta approvazione del programma triennale di acquisizione di beni e servizi e del programma triennale di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti annuali, alla struttura regionale competente in materia di controlli sugli enti partecipati. Quest'ultima, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di programmazione degli acquisti, può proporre modifiche o integrazioni nei 20 giorni successivi alla trasmissione.
3. Le società di cui al comma 1 sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. e del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm. e ii.:
 - del programma triennale di acquisizione di beni e servizi e del programma triennale di affidamento dei lavori, o atto equivalente, con relativi aggiornamenti annuali;
 - di tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (in particolare: CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori

invitati a presentare offerte/numero degli offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo della aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate).

Articolo 14 Disposizioni relative al personale.

1. Le **società controllate** e le **società in house** stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3 del D.lgs. n.165/2001; i suddetti provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Società; i contratti di lavoro stipulati in assenza dei suddetti provvedimenti e procedure sono nulli.
2. Per quanto concerne i provvedimenti previsti dall'art. 19 D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. in ordine agli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, si rinvia alle Direttive in materia approvate dalla Giunta regionale, da ultimo con DGR 570/2021 e s.m.i..
3. Le **società controllate** e le **società in house** garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale fissati dall'Ente socio con le Direttive di cui al comma precedente tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.ms.ii..

TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO

Articolo 15 Disposizioni comuni

1. Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle **società controllate** e nelle **società in house** sono di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono requisiti di onorabilità e autonomia, nonché adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.
2. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo delle **società controllate** e delle **società in house** devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi delle previsioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii..
3. Le nomine relative agli amministratori devono essere effettuate, inoltre, nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.lgs. n. 39/2013.

Il Responsabile per la prevenzione, corruzione e trasparenza delle **società in house** e delle **società**

controllate, ai sensi dell'art. 15 comma 1, del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i., verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e ne da comunicazione alla struttura amministrativa regionale che ha istruito la designazione.

4. Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle **società controllate** e nelle **società in house** e vanno effettuate nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 e ss.ms.ii., dell'art. 6 della L. n. 162/2021, e, da ultimo, dall'art.13 della L.r. n. 35/2021.

Articolo 16 Composizione Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo delle **società controllate** e delle **società in house** è costituito di norma, da un Amministratore Unico. L'assemblea dei Soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del Libro V del codice civile. La delibera deve essere trasmessa alla Sezione della Corte dei conti competente e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.lgs. 175/2016 e ss. mm. e ii..
2. Gli amministratori delle **società controllate** e delle **società in house** non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.
3. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

Articolo 17 Composizione Organo di controllo

1. L'organo di controllo delle **società controllate** e delle **società in house** è costituito dal Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
2. In ordine, in particolare, alla identificazione dei componenti del Collegio Sindacale e alle cause di ineleggibilità e decadenza si rimanda a quanto disposto dagli artt. 2397 e seguenti del c.c..

Articolo 18 Compensi dell'Organo amministrativo e di controllo

1. La determinazione dei compensi da corrispondere agli organi amministrativi è disciplinata dall'art.11, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.. In coerenza con gli obblighi di contenimento e revisione della spesa pubblica, nonché in relazione alle modalità di quantificazione

dei compensi degli amministratori delle società improntati su criteri oggettivi, misurabili e correlati al merito, la Giunta Regionale, all'atto della designazione, determina l'ammontare del compenso complessivo dell'organo di amministrazione.

2. Fermo restando l'ammontare del compenso complessivo determinato con le modalità di cui al punto precedente, in caso di nomina di organo di amministrazione collegiale ai sensi dell'art.11 comma 7 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. il compenso, di cui al comma 1, è ripartito – proporzionalmente ed in ragione delle deleghe e dei poteri attribuiti – fra i componenti dell'organo medesimo, tenendo conto delle responsabilità e del ruolo attribuito.
3. Ai sensi della normativa vigente il compenso determinato in base ai commi 1 e 2 è sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
4. I compensi annui, lordi ed onnicomprensivi, del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati in conformità al disposto normativo previsto dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023 recante "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*" ed avendo a riferimento i parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), nonché tenendo comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L. R. n.1 del 4 gennaio 2011. Resta salva la facoltà riconosciuta a ciascuna Società, nei limiti della propria autonomia regolamentare, e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge, di individuare autonomamente la modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dall'Organo dei Revisori, nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 19 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale delle **società controllate** e delle **società in house**, ove tale figura sia prevista, va individuato con procedure selettive fra persone che possiedano adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.
2. La retribuzione del Direttore Generale non è di norma superiore al trattamento economico complessivo, ivi compresa la quota di indennità variabile, riconosciuto alle strutture di vertice amministrativo della Regione.
3. L'Organo deputato, in sede di designazione può, con provvedimento motivato rispetto alla complessità delle funzioni, derogare ai suddetti limiti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Inadempimenti e sanzioni

1. L'inosservanza delle presenti Direttive da parte dell'Organo amministrativo delle **società controllate** e delle **società in house** si configura come ipotesi di responsabilità amministrativo-gestionale e rappresenta giusta causa ai fini della revoca del mandato.

2. Il Collegio Sindacale è tenuto a vigilare sull'osservanza di quanto previsto dalle presenti Direttive ed a procedere in caso di inadempimento, alle segnalazioni di cui all'art. 25 della L.r. n. 26/2013 alla competente struttura regionale in materia di controlli sugli enti partecipati, oltre che a quanto previsto dalle norme civilistiche in materia.

Articolo 21 Procedure di verifica

1. La struttura competente in materia di controlli sugli enti partecipati, anche congiuntamente alle Direzioni di Dipartimento competenti per materia, riferisce alla Giunta regionale, in ordine alle attività di monitoraggio e controllo di cui alle presenti Direttive, mediante la predisposizione di apposita reportistica.